

Deliberazione 28 giugno 2010 - ARG/elt 99/10

Disposizioni relative alla regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica ed alla disciplina dei servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici per la continuità, di cui all'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2007, n. 341/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 febbraio 2009, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale (di seguito: decreto 27 febbraio 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04), e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06 (di seguito: deliberazione n. 39/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito: deliberazione n. 209/06);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07 (di seguito: deliberazione n. 281/07);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione n. 333/07), come successivamente modificata e integrata, e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07 (di seguito: deliberazione n. 341/07), come successivamente modificata e integrata, e, in particolare, l'Allegato A recante "Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011";

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata, e, in particolare, l’Allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 169/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/08);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 43/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 43/09), e, in particolare, l’Allegato A recante “Monitoraggio dell’esecuzione di ordini di manovre di esercizio richiesti da Terna alle imprese distributrici direttamente connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale in occasione di disalimentazioni, inclusi gli incidenti rilevanti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 32/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 32/10);
- il documento per la consultazione 19 aprile 2010 DCO 7/10 intitolato “Qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica - proposta di modifiche alla regolazione per il periodo 2008-2011 a seguito dell’estensione della rete di trasmissione nazionale” (di seguito: DCO 7/10);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 15 luglio 2008, n. 1/08 (di seguito: determina n. 1/08);
- l’Allegato A.54 “Classificazione e registrazione delle disalimentazioni degli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN” (di seguito: Allegato A.54) al codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la lettera prot. TE/P20090000385 del 16 gennaio 2009 (Prot. dell’Autorità 0003020 del 22 gennaio 2009) inviata da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all’Autorità, a Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel) e a FederUtility, e in particolare, la proposta di Allegato A.63 “Procedura per la determinazione dei servizi di mitigazione alle imprese distributrici” (di seguito: proposta di Allegato A.63);
- le osservazioni dei soggetti interessati in relazione alle proposte di modifica della regolazione per il periodo 2008-2011, pervenute all’Autorità a seguito della pubblicazione del DCO 7/10;
- i dati inviati da Terna e dalle imprese distributrici direttamente connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: RTN) ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 43/09, relativamente ai semestri aprile-settembre 2009 e ottobre 2009 - marzo 2010.

Considerato che:

- l’Autorità ha introdotto:
 - a) con la deliberazione n. 250/04 direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l’adozione del Codice di Rete, ed in particolare il Titolo 8 in materia di qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica;
 - b) con la deliberazione n. 39/06 modalità per la verifica del Codice di Rete, sulla base delle quali la determina n. 1/08 ha verificato positivamente l’Allegato A.54 al Codice di Rete;

- l’Autorità con la deliberazione n. 341/07:
 - a) ha introdotto la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica:
 - agli articoli 3, 4, 5 individuando i tre indicatori utilizzati (energia non fornita di riferimento, numero di disalimentazioni per utente RTN e quota di utenti RTN senza disalimentazioni), le modalità di computo degli indicatori, ivi incluse le cause di esclusione, e dei relativi livelli effettivi;
 - all’articolo 6, individuando gli obblighi di Terna di fornitura dei dati storici di qualità del servizio di trasmissione;
 - all’articolo 7, definendo le modalità di calcolo dei livelli di partenza per i tre indicatori e dei livelli obiettivo per l’energia non fornita di riferimento e il numero di disalimentazioni per utente RTN, successivamente determinati con la deliberazione ARG/elt 169/08;
 - all’articolo 8, definendo le modalità di determinazione degli incentivi e delle penalità per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione;
 - all’articolo 9, istituendo i meccanismi di franchigia, di contenimento del rischio, ivi inclusi i tetti agli incentivi ed i tetti alle penalità, e di differimento delle penalità;
 - b) ha introdotto un meccanismo di valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità di fornitura dell’energia elettrica:
 - all’articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione n. 341/07 definendo il meccanismo di valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità;
 - in particolare, al comma 10.3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 341/07, definendo il meccanismo di decurtazione della valorizzazione medesima in caso di episodi di mancato adempimento di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni;
 - c) ha dato mandato a Terna e alle imprese distributrici per la definizione di aspetti tecnici:
 - all’articolo 10, comma 10.5, dell’allegato A alla deliberazione n. 341/07 prevedendo che entro l’anno 2008 Terna e le imprese distributrici direttamente connesse alla RTN definissero di comune intesa le procedure per la determinazione operativa dei valori di mitigazione e che Terna predisponesse un allegato all’Allegato A.54 conforme a tale intesa e lo presentasse all’Autorità per l’approvazione;
 - all’articolo 10, comma 10.5, dell’allegato A alla deliberazione n. 341/07 prevedendo che sempre entro l’anno 2008 Terna e le imprese distributrici definissero i livelli di servizio a cui sono tenute le imprese distributrici direttamente connesse alla RTN nell’esecuzione di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni e ne dessero comunicazione congiunta all’Autorità;
 - d) ha dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità affinché provveda all’attuazione e al monitoraggio delle disposizioni di cui all’Allegato A della deliberazione n. 341/07, anche

proponendo all'Autorità provvedimenti per l'aggiornamento del medesimo Allegato A sulla base degli esiti del predetto monitoraggio;

- l'Autorità con la deliberazione n. 333/07 ha introdotto un versamento da parte di Terna al Fondo per eventi eccezionali per le disalimentazioni con durata in eccesso a due ore che non siano attribuite a cause di forza maggiore, a cause esterne o a cause di insufficienza di risorse;
- l'Autorità con il DCO 7/10 ha formulato proposte di modifica della regolazione della qualità del servizio di trasmissione in materia di:
 - a) perimetro di rete a cui si applica la regolazione incentivante;
 - b) valorizzazione dei servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici;
 - c) meccanismo di decurtazione della valorizzazione in relazione ai livelli di servizio nell'adempimento di ordini di apertura e chiusura di linee;
 - d) indicatori di monitoraggio della disponibilità ed indisponibilità degli elementi di rete;
- l'Autorità nel DCO 7/10 ha indicato gli obiettivi che intende conseguire modificando la regolazione della qualità del servizio di trasmissione:
 - a) mitigare l'impatto delle disalimentazioni ordinarie sui clienti finali;
 - b) promuovere ulteriormente la prevenzione degli incidenti rilevanti da parte di Terna;
 - c) promuovere ulteriormente la mitigazione degli incidenti rilevanti da parte delle imprese distributrici;
 - d) disciplinare in modo ancor più chiaro ed univoco il quadro regolatorio così da ridurre il rischio di contenziosi tra Terna e le imprese distributrici;
 - e) perseguire i suddetti obiettivi mediante una remunerazione dei servizi che eviti aggravii eccessivi sulla tariffa a carico dei clienti finali, limitando al contempo l'esposizione al rischio economico di Terna.

Considerato che:

- il decreto 27 febbraio 2009 ha determinato l'estensione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, disponendo l'inserimento nell'ambito della RTN di un insieme di linee elettriche in relazione all'acquisizione da parte di Terna della società Enel Linee Alta Tensione S.r.l. (di seguito: ELAT);
- con riferimento alla regolazione incentivante l'Autorità nel DCO 7/10 ha proposto che:
 - a) la regolazione incentivante della continuità del servizio di trasmissione si riferisca per il terzo periodo regolatorio sino a tutto il 2011 all'ambito della RTN precedente all'acquisizione della rete ELAT;
 - b) Terna predisponga la base dati storica delle disalimentazioni sull'intera rete, con modalità funzionali al calcolo degli indicatori su tutta la rete AAT e AT;
 - c) Terna dia opportune comunicazioni all'Autorità, in modo tale da consentire che la determinazione dei livelli obiettivo per i futuri periodi regolatori possa riferirsi all'intera rete AAT e AT;
 - d) Terna presenti per verifica all'Autorità una proposta di modifica dell'Allegato A.54 al Codice di Rete;
- l'Autorità ha ricevuto osservazioni da A2A Reti Elettriche S.p.A. (di seguito: A2A), Edison S.p.A. (di seguito: Edison) e Terna in relazione alla regolazione incentivante

e al versamento al Fondo per eventi eccezionali; alcune osservazioni esprimono una condivisione delle proposte dell'Autorità, mentre alcune proposte alternative e richieste di modifica e precisazioni possono essere così sintetizzate:

- a) Edison e Terna hanno condiviso la proposta dell'Autorità di riferire la regolazione incentivante all'ambito della RTN precedente all'acquisizione della rete ELAT;
- b) A2A ha proposto che l'energia non fornita lorda dovrebbe essere considerata nella valutazione degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione;
- c) Terna ha manifestato la piena disponibilità a costruire una base dati delle disalimentazioni sulla intera rete AT, segnalando però difficoltà per i dati di dettaglio per gli anni precedenti al 2008;
- d) Terna ha proposto che, per non violare il principio di neutralità tariffaria, il perimetro rilevante per il versamento al Fondo eventi eccezionali debba essere limitato alla RTN precedente all'acquisizione della rete ELAT.

Considerato che:

- come già osservato nella deliberazione ARG/elt 43/09, il gruppo di lavoro congiunto tra Terna e le imprese distributrici non ha raggiunto un'intesa relativamente alla determinazione dei livelli di servizio contenuta nella proposta di Allegato A.63;
- in mancanza dell'intesa nell'ambito del gruppo di lavoro congiunto, l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 43/09 ha previsto un periodo di monitoraggio degli ordini di manovra di esercizio richiesti da Terna alle imprese distributrici direttamente connesse alla RTN in occasione di disalimentazioni, di durata annuale dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, con una rendicontazione semestrale all'Autorità da parte di Terna e delle imprese distributrici interessate;
- l'Autorità con l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 43/09 ha definito il formato ed i singoli campi della tabella da utilizzare per il monitoraggio di cui al precedente alinea da compilarli a cura di Terna e delle imprese distributrici;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, riscontrati significativi elementi di incongruenza nelle comunicazioni ricevute relativamente agli ordini di manovra nel primo semestre di monitoraggio, il 19 gennaio 2010 ha organizzato un incontro tecnico con i soggetti interessati, nel corso del quale sono state definite ulteriori indicazioni di dettaglio e istruzioni tecniche per garantire la congruenza dei dati del monitoraggio relativi al periodo ottobre 2009 - marzo 2010;
- i dati del monitoraggio comunicati da Terna e dalle imprese distributrici relativamente al periodo ottobre 2009 - marzo 2010 hanno evidenziato elementi di incongruenza minimi e sono stati oggetto di osservazioni e discussioni in tre incontri tecnici tra la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ed i diversi soggetti interessati tenutisi nel mese di maggio 2010;
- con riferimento ai livelli di servizio, l'Autorità nel DCO 7/10 ha effettuato un insieme di proposte di modifica alla regolazione della qualità del servizio di trasmissione in materia di decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione in caso di episodi di mancato adempimento di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni, in particolare con riferimento a:
 - a) utilizzazione del tempo di esecuzione T_esec;

- b) opportunità di non adottare il tempo T_{esec} convenzionale;
 - c) esclusione di mancate manovre per guasto documentato;
 - d) inclusione di mancate manovre per mancato rispetto del rientro anticipato da lavori;
- l'Autorità ha ricevuto osservazioni da A2A, Enel, FederUtility e Terna in relazione alle proposte di modifica della regolazione per il periodo 2008-2011 in materia di decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione, che possono essere così sintetizzate:
 - a) A2A e Terna hanno condiviso le proposte dell'Autorità;
 - b) Enel ha proposto l'esclusione delle mancate manovre per guasto dell'interruttore dovuto all'evento che ha reso necessaria la manovra;
 - c) Enel ha proposto l'esclusione delle mancate manovre in caso di richiesta di rientro anticipato se il ritardo è causato da terzi, ad esempio dall'impresa che sta lavorando sulla rete;
 - d) FederUtility ha proposto l'esclusione delle mancate manovre per mancato rispetto del rientro anticipato da lavori.

Considerato che:

- il gruppo di lavoro congiunto tra Terna e le imprese distributrici ha raggiunto un'intesa relativamente alle procedure per la determinazione dei servizi di mitigazione e le modalità di calcolo dell'energia mitigata;
- Terna ha sottoposto all'Autorità i risultati di tale intesa contenuti nella proposta di Allegato A.63;
- nell'impossibilità di applicare il meccanismo di decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 43/09 ha previsto una prima posticipazione della decorrenza della valorizzazione dei servizi di mitigazione a conclusione del periodo di monitoraggio annuale degli ordini di manovra di esercizio;
- l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 32/10 ha posticipato una seconda volta la decorrenza della valorizzazione dei servizi di mitigazione e ha avviato un procedimento per la definizione delle modalità di gestione delle relative partite economiche;
- l'Autorità nel DCO 7/10 ha evidenziato la necessità di apportare una serie di modifiche immediate alla proposta di Allegato A.63 e altre a seguito di un possibile affinamento della disciplina della mitigazione per il quarto periodo di regolazione;
- con riferimento ai servizi di mitigazione l'Autorità nel DCO 7/10 ha effettuato proposte di modifica alla regolazione della qualità del servizio di trasmissione in materia di valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità che includono:
 - a) la proposta di valorizzazione decrescente dei servizi di mitigazione che rifletta il costo dell'energia non fornita decrescente nel tempo per i clienti finali;
 - b) la proposta di valorizzare in misura ridotta i servizi di mitigazione per gli impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN e già indirettamente connessi alla RTN al 31 dicembre 2008;
 - c) l'opportunità di porre particolare attenzione al caso di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN e già

- indirettamente connessi alla RTN al 31 dicembre 2008 con configurazione di rete ad alimentazione radiale, dal momento che, per motivi storici correlati alla stessa proprietà dell'alimentazione AT e della rete MT potenzialmente controalimentante, per essi dovrebbe essere garantita una ottima capacità di controalimentazione dalla rete MT;
- d) la proposta di istituire un meccanismo di tetto ad hoc per i soli ammontari di mitigazione, distinto rispetto ai meccanismi di tetto per la regolazione incentivante della continuità della trasmissione;
 - e) la proposta di prevedere che il tetto ad hoc per la mitigazione per Terna sia composto da una parte fissa e da una parte variabile in base alla performance di Terna;
 - f) la proposta di utilizzare come indicatore di performance il numero di potenziali incidenti rilevanti;
 - g) l'introduzione di un tetto all'impatto economico massimo di ciascun evento interruttivo, differenziato sulla rete precedentemente di proprietà ELAT, inteso come insieme dei servizi di mitigazione riferiti a una o più cabine primarie che siano state disalimentate dallo stesso evento di guasto origine di disalimentazione;
 - h) l'applicazione di una ripartizione pro-quota del tetto di ciascun evento interruttivo di cui alla lettera precedente per ciascuna impresa distributrice, in funzione dell'energia da essa mitigata, nel caso di servizi di mitigazione resi da più di una impresa distributrice a fronte dello stesso evento interruttivo;
 - i) la proposta di dimezzare tutti i tetti per il periodo luglio 2010 - dicembre 2010, anche come misura transitoria di gradualità di applicazione della regolazione;
 - j) la proposta di comunicazioni specifiche da Terna all'Autorità riguardante i servizi di mitigazione, come concordati con le imprese distributrici, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2011 per il secondo semestre 2010 ed entro il 31 agosto 2011 relativamente al primo semestre 2011;
 - k) l'opportunità di chiarire l'ambito di applicabilità dei servizi di mitigazione, che, nella proposta di Allegato A.63, era relativo alle interruzioni con causa "altre cause", di cui al comma 30.1, lettera c), alinea iv, dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04;
 - l) la proposta di annullare la valorizzazione dei servizi di mitigazione in caso di mancato invio a Terna da parte delle imprese distributrici delle informazioni relative alla controalimentabilità e alle caratteristiche degli impianti AT/MT e AAT/MT;
- l'Autorità ha ricevuto osservazioni da A2A, Enel, FederUtility e Terna in relazione alle proposte di modifica della regolazione per il periodo 2008-2011 in materia di valorizzazione dei servizi di mitigazione caratterizzate da posizioni fortemente discordanti su molti aspetti, in particolare tra Terna e A2A, Enel, FederUtility, che possono essere così sintetizzate:
 - a) Terna non ha condiviso che le imprese distributrici siano remunerate per i servizi di mitigazione, mentre A2A, Enel e FederUtility non hanno condiviso la proposta di valorizzazione decrescente dei servizi di mitigazione; d'altro canto A2A, Enel e FederUtility non hanno evidenziato elementi di critica alla scelta di un meccanismo di valorizzazione che rifletta il costo specifico decrescente nel tempo dell'energia non fornita per i clienti finali;

- b) le risposte dei quattro soggetti hanno messo in luce posizioni fortemente discordanti riguardo la scelta di valorizzare i servizi di mitigazione per gli impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN e già indirettamente connessi alla RTN al 31 dicembre 2008: A2A, Enel e FederUtility hanno sottolineato l'opportunità di adottare la stessa valorizzazione, mentre Terna ha indicato di non applicare i servizi di mitigazione e, in caso di eventuale applicazione, di effettuare la massima riduzione della valorizzazione nell'ambito della forbice proposta dall'Autorità;
- c) Terna ha espressamente sottolineato la necessità di escludere dalla regolazione dei servizi di mitigazione gli assetti di rete relativi a siti utente strutturalmente connessi in assetto radiale o in assetto a "T" e inoltre ha indicato l'esclusione della rete precedentemente di proprietà ELAT con tensione inferiore a 100 kV, in quanto esercita normalmente in assetto radiale;
- d) A2A, FederUtility e Terna hanno concordato sull'opportunità di separare i meccanismi di tetto per la regolazione incentivante di Terna e di tetto per i servizi di mitigazione sempre per Terna;
- e) FederUtility e Terna hanno condiviso la proposta di una componente fissa ed una variabile nella determinazione del tetto per Terna; la risposta di Terna ha inoltre evidenziato una preferenza per una quota preponderante della parte variabile nella determinazione del tetto;
- f) FederUtility e Terna hanno sostanzialmente apprezzato la proposta di utilizzare il potenziale incidente rilevante come indicatore di performance di continuità di Terna;
- g) Enel, FederUtility e Terna hanno concordato sull'opportunità di limitare l'impatto della valorizzazione economica dei servizi di mitigazione sui clienti finali mediante l'introduzione di un tetto per singolo evento interruttivo; Enel ha suggerito l'applicazione del tetto per singola cabina primaria soggetta a disalimentazione invece che per singolo evento interruttivo;
- h) nessun operatore ha espresso obiezioni al criterio di ripartizione pro-quota;
- i) Enel non ha condiviso la proposta di dimezzare il tetto per singolo evento interruttivo per il secondo semestre del 2010;
- j) nessun operatore ha espresso obiezioni alle due comunicazioni proposte nel corso del 2011 a consuntivo dei servizi di mitigazione;
- k) nessun operatore ha espresso obiezioni al chiarimento dell'ambito di applicabilità dei servizi di mitigazione; Terna ha espressamente confermato la conseguente modifica per considerare le sole "altre cause";
- l) A2A e FederUtility hanno sottolineato l'opportunità di evitare la comunicazione anticipata dei dati sulle possibilità di mitigazione e di semplificare la documentazione;
- A2A, Enel, FederUtility e Terna in relazione alla valorizzazione dei servizi di mitigazione hanno espresso alcune proposte alternative e osservazioni che possono essere così sintetizzate:
 - a) A2A ha proposto di escludere dal calcolo degli indicatori di riferimento per la regolazione incentivante della continuità del servizio di distribuzione le eventuali interruzioni avvenute, durante il periodo di mitigazione, per la sola parte di rete che si trova in assetto di emergenza;
 - b) A2A ha osservato che la mancanza di rapporti economici tra il distributore e Terna ridurrebbe drasticamente l'insorgenza di contenziosi;

- c) Enel ha proposto di applicare in misura parziale la valorizzazione dei servizi di mitigazione anche al caso di incidenti rilevanti;
- d) Enel, in seconda battuta rispetto alla proposta di valorizzazione costante, ha proposto che la valorizzazione a 10.000 euro/MWh venga applicata per le prime 24 ore;
- e) Enel ha proposto di assumere nel calcolo del corrispettivo di mitigazione per i disservizi di durata inferiore ad un'ora un valore di energia pari a quello dell'interruzione di durata di un'ora, mediante un cosiddetto "ticket di intervento";
- f) Enel ha proposto che, nel caso Terna dia inizialmente comunicazione contraria alla mitigazione, l'istante di inizio ai fini della valorizzazione della mitigazione venga posticipato al momento della successiva comunicazione di Terna di abilitazione alla mitigazione;
- g) Enel ha osservato che le modalità di calcolo dell'energia mitigata previste dalla proposta di Allegato A.63 definite di intesa tra Terna e le imprese distributrici non tengono conto della possibile presenza di impianti di generazione distribuita connessi in media e bassa tensione;
- h) Enel ha osservato che la facoltà di comunicazione contraria ai servizi di mitigazione da parte di Terna dovrebbe essere connessa ad una previsione di rientro ben più immediata che un'ora;
- i) FederUtility ha segnalato la presenza di un errore nella proposta di Allegato A.63 ed ha auspicato l'intervento dell'Autorità per assicurare una applicazione equa del regime di mitigazione;
- j) FederUtility ha proposto che i servizi di mitigazione possano coinvolgere anche cabine primarie non direttamente connesse alla RTN;
- k) Terna ha proposto un periodo di prova almeno fino alla fine dell'attuale periodo regolatorio in cui i servizi di mitigazione vengano attivati dal punto di vista tecnico (ordini di manovra, registrazione, consuntivazione), ma senza effetti economici;
- l) Terna, in seconda battuta rispetto alla proposta di cui alla lettera precedente, ha proposto una valorizzazione costante dei servizi di mitigazione a 3.000 euro/MWh;
- m) Terna ha proposto l'introduzione di una franchigia in termini di numero di potenziali incidenti rilevanti che concorrono alla determinazione della parte variabile del tetto ai versamenti di Terna;
- n) Terna ha proposto di effettuare una individuazione puntuale delle fattispecie di grave inefficienza delle reti di distribuzione o di concausa alla disalimentazione da parte dell'impresa distributtrice e di sottoporla all'Autorità per l'approvazione;
- o) Terna ha osservato che non c'è possibilità di alcuna verifica sull'attività di rendicontazione delle prestazioni rese dalle imprese distributrici e ha proposto che i meccanismi di verifica siano resi disponibili a Terna;
- p) Terna ha osservato che l'avvio della regolazione economica dei servizi di mitigazione durante il periodo regolatorio, dopo la definizione delle tariffe per i servizi di distribuzione e di trasmissione, comporta significativi impatti di carattere economico non quantificabili a priori;
- q) Terna ha osservato che per configurare la mitigazione come un servizio essa dovrebbe essere definita in termini di impegni, quantità, tempi per ogni sito e

non lasciata alla discrezionalità dell'impresa distributrice; in particolare dovrebbe essere definita una "prestazione minima" non soggetta a valorizzazione (ad esempio, una quota di energia mitigata per anno oppure una durata iniziale per ogni disalimentazione) mentre la valorizzazione si applicherebbe alle ulteriori prestazioni rese dalle imprese distributrici;

- r) Terna ha osservato che non sono disponibili valori storici della mitigazione.

Considerato che:

- il comma 35.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04 ha introdotto la definizione di incidente rilevante;
- la deliberazione n. 281/07 ha modificato il comma 35.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04;
- la deliberazione n. 341/07 ha disposto modifiche dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04 con l'abrogazione dei commi 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.6 e 33.7;
- l'Autorità nel DCO 7/10 ha proposto di introdurre il concetto di potenziale incidente rilevante, definito come una disalimentazione con energia non fornita lorda superiore a 250 MWh.

Considerato inoltre che:

- il DCO 7/10 ha spiegato che le proposte dell'Autorità di modifica della regolazione sono basate sui seguenti elementi per il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati:
 - a) per quanto riguarda l'obiettivo di mitigare l'impatto delle disalimentazioni ordinarie sui clienti finali: introdurre l'effetto economico dei servizi di mitigazione con una valorizzazione decrescente che costituirebbe un forte incentivo ad effettuare la mitigazione in tempi rapidi sulla totalità degli utenti e delle reti disalimentati;
 - b) per quanto riguarda l'obiettivo di promuovere ulteriormente la prevenzione degli incidenti rilevanti da parte di Terna: introdurre un tetto variabile ai versamenti per Terna in funzione della performance di Terna, in particolare il rischio di causare potenziali incidenti rilevanti;
 - c) per quanto riguarda l'obiettivo di promuovere ulteriormente la mitigazione degli incidenti rilevanti da parte delle imprese distributrici: confermare l'esclusione della valorizzazione per gli incidenti rilevanti, esclusione che costituisce un forte incentivo all'impresa distributtrice per minimizzare l'energia non fornita "netta", in particolare sotto la soglia di 250 MWh;
 - d) per quanto riguarda l'obiettivo di ridurre il rischio di contenziosi tra Terna e le imprese distributrici: declinare in modo più dettagliato le cause di esclusione della valorizzazione e le comunicazioni dalle imprese distributrici a Terna ed all'Autorità, così da consentire un maggior controllo sull'effettiva applicazione dei servizi di mitigazione;
 - e) per quanto riguarda l'obiettivo di perseguire i suddetti obiettivi mediante una remunerazione dei servizi che eviti aggravii eccessivi sulla tariffa a carico dei

clienti finali: introdurre due meccanismi di tetto, di cui uno per singolo evento interruttivo ed uno specifico per i versamenti di Terna.

Considerato infine che:

- la deliberazione n. 209/06 ha deliberato la necessità di introdurre forme di regolazione atte a mitigare le disalimentazioni e gli incidenti rilevanti sulla RTN;
- le imprese distributrici, in occasione di disalimentazioni sulla RTN, di norma hanno provveduto e tuttora provvedono a mitigare l'impatto di tali disalimentazioni in assenza di valorizzazione economica dei servizi di mitigazione;
- la disciplina della valorizzazione dei servizi di mitigazione è stata introdotta dall'Autorità con la deliberazione n. 341/07;
- la disciplina della valorizzazione dei servizi di mitigazione intende sopperire al fatto che una modalità di pianificazione ed esercizio delle reti elettriche che ha dato prova di efficienza in passato sia messa a rischio dai processi di liberalizzazione e di separazione societaria;
- in presenza di regolazione incentivante dell'energia non fornita netta la valorizzazione della mitigazione costituisce un beneficio addizionale per Terna dal momento che l'effetto economico dovrebbe incentivare le imprese distributrici a massimizzare l'energia mitigata, con conseguente riduzione dell'energia non fornita netta;
- l'avvio della disciplina dei servizi di mitigazione è stato posticipato dall'Autorità più volte al fine di pervenire ad un quadro regolatorio maggiormente definito, inizialmente tramite la previsione di un lavoro tecnico congiunto tra Terna e le imprese distributrici;
- le modifiche alla disciplina dei servizi di mitigazione si rendono necessarie anche a seguito di alcuni episodi di disalimentazione prolungati originatisi sulla RTN nel corso del 2009.

Ritenuto che:

- sia opportuno confermare le proposte dell'Autorità formulate nel DCO 7/10 in materia di regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, prevedendo che sino a tutto il 2011 tale regolazione non trovi applicazione sulla rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. successivamente acquisita da Terna;
- sia necessario che Terna sottoponga per verifica positiva dell'Autorità le necessarie modifiche all'Allegato A.54 al Codice di Rete al fine di consentire la disponibilità di una adeguata base dati per la futura estensione del perimetro di applicazione della regolazione incentivante;
- sia opportuno che Terna invii all'Autorità la base dati di cui al precedente alinea in tempo utile in vista del processo di consultazione per il quarto periodo di regolazione;
- sia opportuno confermare le disposizioni della deliberazione n. 333/07 in materia di versamento di Terna al Fondo per eventi eccezionali, tenendo presente l'obiettivo

espresso dall'Autorità nel DCO 7/10 di tendere ad una applicazione uniforme della regolazione su tutta la rete, garantendo a tutti gli utenti della rete di beneficiare in ugual misura degli effetti di tale regolazione;

- sia opportuno confermare le proposte dell'Autorità formulate nel DCO 7/10 con riferimento ai livelli di servizio;
- sia opportuno disciplinare con maggiore dettaglio la disciplina della decurtazione annuale della valorizzazione dei servizi di mitigazione, anche al fine di garantirne l'applicabilità per il semestre luglio 2010 – dicembre 2010;
- sia opportuno confermare le proposte dell'Autorità formulate nel DCO 7/10 in materia di valorizzazione dei servizi di mitigazione:
 - a) prevedendo una valorizzazione pari a 10.000 euro/MWh per le prime quattro ore successive all'istante di disalimentazione e pari a 3.000 euro/MWh per le ore successive alle prime quattro, dal momento che tale soluzione riflette il costo specifico decrescente nel tempo dell'energia non fornita per i clienti finali, stimola le imprese distributrici alla rapidità della mitigazione e limita la complessità di applicazione;
 - b) prevedendo una differenziazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione per gli impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN e già indirettamente connessi alla RTN al 31 dicembre 2008, in ragione del 40% dei valori di cui alla lettera precedente dal momento che, nell'ambito della forchetta proposta dall'Autorità, tale soluzione limita l'effetto di discriminazione dei clienti finali sottesi a tali impianti e contribuisce a stimolare adeguati interventi operativi e investimenti anche su tale porzione di rete;
 - c) ponendo particolare attenzione al caso di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN e già indirettamente connessi alla RTN al 31 dicembre 2008 con configurazione di rete ad alimentazione radiale, prevedendo la neutralizzazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione sino alla controalimentazione del 90% dei clienti finali, dal momento che tale soluzione, che accoglie parzialmente una proposta di Terna, contribuisce a stimolare la rapidità della controalimentazione e adeguati investimenti da parte delle imprese distributrici, a vantaggio dei clienti sfavoriti dall'essere sottesi a impianti di trasformazione AT/MT o AAT/MT con alimentazione radiale per i quali non trova applicazione il criterio di sicurezza N-1 lato AAT o AT;
 - d) accogliendo l'osservazione di Terna, prevedendo una componente preponderante variabile nel tetto ai versamenti di Terna dal momento che tale soluzione contribuisce con più efficacia all'obiettivo di promuovere ulteriormente la prevenzione degli incidenti rilevanti da parte di Terna;
 - e) prevedendo un tetto per singolo evento interruttivo pari a 3,5 milioni di euro, non accogliendo la proposta di Enel di applicarlo ai singoli impianti di trasformazione, al fine di limitare aggravii eccessivi sulla tariffa a carico dei clienti finali e l'esposizione al rischio economico di Terna;
 - f) prevedendo di differenziare il tetto di cui alla lettera precedente sulla rete precedentemente di proprietà ELAT, in ragione della percentuale del 40%, come sopra motivato;
 - g) prevedendo che tutti i tetti per il periodo luglio 2010 – dicembre 2010 siano dimezzati, come misura transitoria di gradualità di applicazione della regolazione;

- h) non accogliendo le proposte di A2A e FederUtility di ridurre la quantità di dati da comunicare a Terna e in copia all'Autorità, preliminarmente all'avvio degli effetti economici dei servizi di mitigazione dal momento che tale comunicazione favorisce la pianificazione, la programmazione dell'esercizio e l'esercizio della RTN nonché la verificabilità dei servizi di mitigazione da parte di Terna e l'attività di controllo sullo svolgimento dei servizi da parte dell'Autorità;
- sia opportuno accogliere la proposta di Enel di prevedere che l'istante di inizio della valorizzazione dei singoli episodi di mitigazione, nel caso Terna dia inizialmente comunicazione contraria alla mitigazione stessa e successivamente dia comunicazione favorevole, venga posticipato al momento della successiva comunicazione di Terna di abilitazione alla mitigazione;
 - sia opportuno accogliere la segnalazione di errore di FederUtility e di conseguenza intervenire per chiarire le modalità di calcolo dei servizi di mitigazione concordate nell'ambito del gruppo di lavoro congiunto tra Terna e le imprese distributrici;
 - sia opportuno confermare la proposta dell'Autorità formulata nel DCO 7/10 di introdurre il concetto di potenziale incidente rilevante;
 - sia necessario disciplinare le comunicazioni in materia di mitigazione, decurtazione e monitoraggio degli ordini di manovra da parte di Terna e delle imprese distributrici;
 - sia necessario che Terna sottoponga per approvazione all'Autorità un allegato al Codice di rete in materia di servizi di mitigazione;
 - sia opportuno accogliere la proposta di Terna di effettuare una individuazione puntuale delle fattispecie di grave inefficienza delle reti di distribuzione o di concausa alla disalimentazione da parte dell'impresa distributtrice e di sottoporla all'Autorità per approvazione, essendo l'allegato al Codice di rete di cui al precedente alinea l'ambito più opportuno per questa analisi;
 - sia opportuno non accogliere:
 - a) la proposta di A2A in merito all'utilizzo dell'energia non fornita lorda nella regolazione incentivante durante il terzo periodo di regolazione, dal momento che deve essere salvaguardata la stabilità dell'impianto regolatorio;
 - b) la proposta di Enel in merito all'esclusione delle mancate manovre per guasto dell'interruttore dovuto all'evento di guasto che ha reso necessaria la manovra, poiché non si potrebbe determinare con certezza se il guasto sia avvenuto a seguito dell'evento o a seguito del tentativo di manovra;
 - c) le proposte di Enel e FederUtility in merito all'esclusione delle mancate manovre in caso di mancato rispetto del rientro anticipato da lavori, poiché l'effettuazione di lavori sulla rete ricade nell'ambito della responsabilità dell'impresa distributtrice;
 - d) la proposta di A2A di escludere le interruzioni durante le fasi di mitigazione dal computo degli indicatori di riferimento della regolazione incentivante della distribuzione, dal momento che tale esclusione potrebbe comportare un maggior numero di disalimentazioni per i clienti finali da parte delle imprese distributrici;
 - e) le proposte di Enel e FederUtility in merito all'applicazione parziale della valorizzazione dei servizi di mitigazione nel caso di incidenti rilevanti o alla applicazione ad impianti indirettamente connessi poiché tali circostanze sono esplicitamente escluse dal comma 10.1 dell'Allegato A alla deliberazione n.

341/07, esclusione che non si ritiene opportuno modificare in corso di periodo regolatorio;

- f) le proposte di Enel e Terna di valorizzazione costante dei servizi di mitigazione, rispettivamente a 10.000 euro/MWh per le prime 24 ore e a 3.000 euro/MWh, per le stesse motivazioni sopra espresse in relazione all'opportunità di adottare un valore decrescente;
 - g) la proposta di Enel di istituire un cosiddetto "ticket di intervento" poiché essa non è compatibile con il criterio adottato per la valorizzazione dei servizi di mitigazione che riflette il costo dell'energia non fornita per i clienti finali e non stimolerebbe sufficientemente le imprese distributrici alla rapidità di mitigazione;
 - h) la proposta di Terna in merito ad un periodo di prova privo di effetti economici associati ai servizi di mitigazione fino alla fine del corrente periodo regolatorio, dal momento che l'Allegato A alla deliberazione n. 341/07 ha individuato già da oltre due anni la disciplina dei servizi di mitigazione e la deliberazione ARG/elt 43/09 ha disciplinato le modalità di registrazione e comunicazione degli ordini di manovra;
 - i) la proposta di Terna di introdurre di una franchigia in termini di numero di potenziali incidenti rilevanti alle modalità di determinazione della parte variabile di tetto ai versamenti di Terna, poiché già la definizione stessa di potenziale incidente rilevante costituisce intrinsecamente una franchigia in termini di energia non fornita;
- sia condivisibile l'osservazione di Enel che le modalità di calcolo dell'energia mitigata tengano conto della possibile presenza di impianti di generazione distribuita;
 - non sia condivisibile l'osservazione di Terna che l'avvio della regolazione economica dei servizi di mitigazione durante il terzo periodo regolatorio avvenga dopo la definizione delle tariffe per i servizi di distribuzione e di trasmissione, dal momento che tale avvio era già stato previsto dalla deliberazione n. 341/07, precedentemente alla definizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio.

Ritenuto inoltre che:

- siano auspicabili ulteriori proposte da parte dei soggetti interessati relative alle modalità di calcolo dell'energia dei servizi di mitigazione in relazione alla presenza di generazione distribuita e agli altri aspetti illustrati al punto 3.75 del DCO 7/10;
- la disciplina della valorizzazione dei servizi di mitigazione prevista per gli impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN e già indirettamente connessi alla RTN al 31 dicembre 2008 con configurazione di rete ad alimentazione radiale possa essere estesa in futuro, anche con modifiche, ad altri impianti della RTN.

Ritenuto infine che:

- con il presente provvedimento l'Autorità abbia posto le necessarie basi per consentire l'avvio della disciplina della valorizzazione dei servizi di mitigazione,

anche dirimendo i punti di mancata intesa nel gruppo di lavoro congiunto tra Terna e le imprese distributrici;

- sia auspicabile in futuro da parte di Terna e delle imprese distributrici un rafforzamento della collaborazione finalizzata alla definizione di aspetti tecnici;
- la disciplina della valorizzazione dei servizi di mitigazione possa essere in futuro affinata, anche in seno al procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 32/10

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 250/04) e successive modifiche ed integrazioni, aggiungendo al termine del comma 35.1 le seguenti parole “ Una disalimentazione costituisce un potenziale incidente rilevante se comporta un livello di energia non fornita lorda superiore a 250 MWh.”;
2. di approvare *l'Allegato A alla presente deliberazione*, di cui forma parte integrante e sostanziale, in materia di “Modalità di calcolo dei mancati adempimenti ad ordini di manovra in occasione di disalimentazioni e dell'energia dei servizi di mitigazione da applicarsi sino alla definizione nell'ambito del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004”;
3. di prevedere che la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica sino a tutto il 2011 non trovi applicazione sulla rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. e, di conseguenza, di modificare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07 (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 341/07), come segue:
 - a) al comma 3.1 mediante la sostituzione delle parole “la Rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN)” con le parole “la Rete di trasmissione nazionale, esclusa la rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. e successivamente acquisita da Terna (di seguito: RTN 2008)”;
 - b) al comma 3.2, lettera a), mediante la sostituzione delle parole “utenti AT sia direttamente connessi che non direttamente connessi alla RTN, per disalimentazioni aventi origine nella RTN medesima” con le parole “utenti AT sia direttamente connessi che non direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), per disalimentazioni aventi origine nella RTN 2008”;
 - c) al comma 3.2, lettera b), mediante la sostituzione delle parole “utenti AT direttamente connessi alla RTN, per disalimentazioni aventi origine su impianti degli utenti della RTN” con le parole “utenti AT direttamente connessi alla RTN 2008, per disalimentazioni aventi origine su impianti degli utenti della RTN 2008”;
 - d) al comma 4.1 mediante la sostituzione delle parole “dagli utenti direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale, per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la medesima RTN” con le parole “dagli utenti

- direttamente connessi alla RTN 2008, per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la medesima RTN 2008”;
- e) al comma 4.3 mediante la sostituzione delle parole “utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti direttamente connessi alla RTN al 31 dicembre di ogni anno” con le parole “utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti al 31 dicembre di ogni anno che risultavano direttamente connessi alla RTN 2008”;
 - f) al comma 5.1 mediante la duplice sostituzione delle parole “direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale” con le parole “direttamente connessi alla RTN 2008”;
 - g) al comma 5.3 mediante la sostituzione delle parole “e per l’intera RTN” con le parole “e per l’intera RTN 2008”;
 - h) al comma 8.1 mediante la sostituzione delle parole “per l’intera RTN” con le parole “per l’intera RTN 2008”;
 - i) al comma 8.2, lettera a), mediante l’eliminazione delle parole “valutato per l’intera RTN”;
 - j) al comma 8.3 mediante la sostituzione delle parole “questa essendo l’intera RTN” con le parole “questa essendo l’intera RTN 2008”;
4. di modificare il meccanismo di valorizzazione dei servizi di mitigazione, sostituendo i commi dell’articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione n. 341/07 con i seguenti commi:
- “10.1 Per disalimentazioni che non costituiscono incidenti rilevanti e che interessano impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN, si definisce “mitigazione” la differenza tra l’energia non fornita valutata come prodotto tra il valore della potenza interrotta (attraverso la misura del flusso di potenza, nell’intervallo di tempo immediatamente precedente la disalimentazione, nell’impianto presso cui è fornito il servizio di mitigazione) e la durata della disalimentazione e l’energia non fornita valutata come previsto dal Documento A.54, a parità di carico di riferimento durante la durata di disalimentazione.
 - 10.2 Sono escluse dalla applicazione del comma 10.1 le disalimentazioni attribuite a cause di forza maggiore, a cause esterne o a causa di insufficienza di risorse di cui al comma 30.1, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione n. 250/04.
 - 10.3 A decorrere dal 1° luglio 2010, a seguito di ciascuna disalimentazione di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN e già direttamente connessi alla RTN al 31 dicembre 2008, i servizi di mitigazione sono valorizzati ad un valore unitario pari a 10.000 euro/MWh durante le prime quattro ore successive all’inizio di ciascuna disalimentazione e ad un valore unitario pari a 3.000 euro/MWh per le ore successive alle prime quattro.
 - 10.4 A decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2011, a seguito di ciascuna disalimentazione che interessi un impianto di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connesso alla RTN e già indirettamente connesso alla RTN al 31 dicembre 2008, i servizi di mitigazione sono valorizzati ad un valore unitario pari a 4.000 euro/MWh durante le prime

quattro ore successive all'inizio di ciascuna disalimentazione e ad un valore unitario pari a 1.200 euro/MWh per le ore successive alle prime quattro.

- 10.5 Nel caso in cui Terna dia inizialmente comunicazione contraria e successivamente comunicazione favorevole all'avvio dei servizi di mitigazione, l'istante di inizio ai fini della valorizzazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 è l'istante di comunicazione favorevole.
- 10.6 A decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2011, a seguito di ciascuna disalimentazione che interessi un impianto di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connesso alla RTN e già indirettamente connesso alla RTN al 31 dicembre 2008, per i soli siti d'utente con tipologia di connessione "T" in derivazione rigida a T oppure "R" in assetto radiale o in antenna da Stazione RTN, come definite al capitolo 5.5 del Documento A.54, le valorizzazioni dei servizi di mitigazione sono poste pari a zero fino all'istante in cui il 90% dei clienti finali MT e BT alimentati da tale impianto precedentemente alla disalimentazione siano stati rialimentati da parte delle imprese distributrici che rendono servizi di mitigazione. Successivamente a tale istante si applicano le valorizzazioni di cui al comma 10.4, utilizzando come riferimento temporale l'inizio della disalimentazione, eventualmente modificato per effetto del comma 10.5.
- 10.7 In caso di mancato o incompleto invio della comunicazione di cui al comma 10ter.1 entro i termini previsti le valorizzazioni dei servizi di mitigazione resi dall'impresa inadempiente sono poste pari a zero sino all'ultimo giorno del mese di invio completo della comunicazione.
- 10.8 Nel caso in cui, a seguito di un singolo evento interruttivo, definito come insieme delle disalimentazioni di uno o più impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT che siano state originate dallo stesso evento di guasto e aggregato con le regole di cui al paragrafo 11.9.1 del Codice di rete e di cui al capitolo 4 del Documento A.54 (di seguito: evento interruttivo), l'impresa distributtrice che abbia ricevuto un ordine di manovra di apertura o di chiusura linee non abbia effettuato con successo tale manovra entro cinque minuti dall'ordine, le valorizzazioni dei servizi di mitigazione conseguenti a tale evento interruttivo sono poste pari a zero.
- 10.9 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione sono soggetti a un tetto massimo pari a 3,5 milioni di euro per singolo evento interruttivo originatosi sulla RTN 2008 e, fino al 31 dicembre 2011, a un tetto massimo pari a 1,4 milioni di euro per singolo evento interruttivo originatosi su elementi facenti parte della rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l.. Terna applica automaticamente tale meccanismo di tetto durante il calcolo delle partite economiche di cui al comma 10.12 effettuando, nel caso di servizi di mitigazione resi da più di una impresa distributtrice a fronte dello stesso evento interruttivo, una ripartizione pro-quota del tetto di evento interruttivo in funzione dell'energia mitigata da ciascuna impresa.

- 10.10 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione sono soggetti al meccanismo di decurtazione di cui all'articolo 10bis. Terna applica automaticamente tale meccanismo durante il calcolo delle partite economiche di cui al comma 10.12.
- 10.11 Gli ammontari versati da Terna sono soggetti ad un tetto composto da una componente fissa e da una variabile. La componente fissa è pari allo 0,25% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione. La componente variabile unitaria è pari allo 0,25% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione per ogni potenziale incidente rilevante classificato con causa della interruzione "altre cause", di cui al comma 30.1, lettera c), alinea iv, dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, fino ad un massimo pari all'1,25% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione in corrispondenza di cinque o più potenziali incidenti rilevanti.
- 10.12 La regolazione delle partite economiche relative ai servizi di mitigazione avviene direttamente tra Terna e le imprese distributrici interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i servizi di mitigazione resi.
- 10.13 Terna può presentare richiesta all'Autorità per il reintegro dei versamenti alle imprese distributrici eccedenti il tetto di cui al comma 10.11 tramite il Conto qualità dei servizi elettrici, di cui all'articolo 59 all'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 entro la data di cui al comma 10.12. In tal caso l'Autorità delibera sul reintegro con i provvedimenti di determinazione di incentivi e penalità di cui al comma 8.4.
- 10.14 Per il periodo 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2010 i tetti di cui al comma 10.9 e le componenti fissa e variabile del tetto di cui al comma 10.11 sono dimezzati.
- 10.15 Ai fini della determinazione dell'energia dei servizi di mitigazione si applicano le modalità di calcolo previste dal Codice di rete e, in via transitoria, le modalità di calcolo previste dall'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10.”;
5. di aggiungere all'Allegato A alla deliberazione n. 341/07 il seguente articolo 10bis:

“Articolo 10bis

Decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione a seguito di mancati adempimenti ad ordini di manovra in occasione di disalimentazioni

- 10bis.1 In caso di episodi di mancato adempimento di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni (inclusi gli incidenti rilevanti), gli ammontari dei servizi di mitigazione sono decurtati:
- a) di un quarto per il primo episodio;
 - b) di due terzi per il secondo episodio;
 - c) del 100% per più di due episodi.

Gli episodi di cui al presente comma sono segnalati da Terna con rendicontazione annuale all'impresa distributrice interessata e all'Autorità in occasione della comunicazione dei dati di qualità del servizio di trasmissione di cui al comma 6.2, conformemente alle modalità di monitoraggio definite dalla deliberazione 30 marzo 2009, ARG/elt 43/09. È fatta salva ogni conseguenza, incluso l'avvio di procedimenti sanzionatori.

- 10bis.2 Il meccanismo di decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione si applica separatamente per ciascun Centro Operativo dell'impresa distributrice interessata.
- 10bis.3 Ai fini della determinazione degli episodi di mancato adempimento si applicano le modalità di calcolo dei mancati adempimenti previste dal Codice di rete e, in via transitoria, dall'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10.
- 10bis.4 Il meccanismo di decurtazione relativo ai servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 si applica facendo riferimento all'esecuzione di ordini di manovra durante il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 su elementi di rete con tensione superiore a 100 kV.”;

6. di aggiungere all'Allegato A alla deliberazione n. 341/07 il seguente articolo 10ter:

“Articolo 10ter

Comunicazioni da parte di Terna e delle imprese distributrici

- 10ter.1 Entro il 30 luglio 2010 le imprese distributrici con almeno un impianto di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connesso alla RTN comunicano a Terna e in copia all'Autorità, per tutti i propri impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT e per tutte le proprie porzioni di rete MT sottese a impianti di trasformazione di proprietà di Terna, congiuntamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2.5.4.1.1 del Codice di rete:
 - a) la stima del valore della potenza massima che l'impresa distributrice è in grado di fornire in schema di rete normale come controalimentazione dalla rete MT nelle condizioni di disalimentazione del solo impianto in esame; tale stima è riferita all'anno di invio della comunicazione di cui al presente comma, nelle situazioni tipiche di carico di cui al paragrafo 2.5.4.1.1 del Codice di rete;
 - b) l'energia prelevata dalla rete AT o AAT dall'impianto in esame, ove non di proprietà Terna, nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
 - c) l'energia immessa nella rete AT o AAT dall'impianto in esame, ove non di proprietà Terna, nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
 - d) il numero di altre utenze MT connesse in schema di rete normale alla rete MT sottesa all'impianto in esame nel corso dell'anno

- precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- e) l'energia complessiva prodotta da altre utenze MT connesse in schema di rete normale alla rete MT sottesa all'impianto in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
 - f) il numero di clienti finali MT e il numero di clienti finali BT connessi in schema di rete normale alla rete MT sottesa all'impianto in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
 - g) la presenza di altre imprese distributrici in condizione di poter effettuare servizi di mitigazione per l'impianto in esame.
- 10ter.2 Entro il 28 febbraio 2011, relativamente al periodo 1° luglio 2010 – 31 dicembre 2010, Terna comunica all'Autorità:
- a) valorizzazione economica dei servizi di mitigazione per ogni singolo evento interruttivo;
 - b) motivazioni dei servizi di mitigazione non riconosciuti o parzialmente riconosciuti, per qualsiasi motivo;
 - c) schede di registrazione dei servizi di mitigazione;
 - d) registro degli ordini di attuazione dei servizi di mitigazione di cui al punto 9, lettera b), della deliberazione 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10.
- 10ter.3 Entro il 30 settembre 2011 Terna comunica all'Autorità le informazioni di cui al precedente comma 10ter.2 relativamente al periodo 1° gennaio 2011 – 30 giugno 2011.
- 10ter.4 Entro il 31 luglio 2011, relativamente al periodo 1° aprile 2010 – 30 giugno 2011, Terna e le imprese distributrici comunicano all'Autorità i dati del monitoraggio dell'esecuzione degli ordini di manovra di cui alla deliberazione 30 marzo 2009 ARG/elt 43/09, secondo i formati da essa previsti, per le reti con tensione superiore a 100 kV.
- 10ter.5 Entro il 31 luglio 2011, relativamente al periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, Terna e le imprese distributrici comunicano all'Autorità i dati del monitoraggio dell'esecuzione degli ordini di manovra di cui alla deliberazione 30 marzo 2009 ARG/elt 43/09, secondo i formati da essa previsti, per le reti con tensione inferiore a 100 kV.”;
7. di stabilire che Terna sottoponga all'Autorità per approvazione entro il 31 ottobre 2010 una proposta di aggiornamento dell'Allegato A.54 al codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) che tenga conto delle seguenti esigenze:
- a) effettuare una classificazione differenziata delle cause di interruzione per le disalimentazioni aventi origine sulla RTN e sulla porzione di rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l.;
 - b) effettuare una classificazione differenziata delle cause di interruzione per le disalimentazioni aventi causa “forza maggiore” escluse dalla regolazione incentivante ai sensi del comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 341/07 e altre cause di “forza maggiore” di cui al paragrafo 11.4.1 del Codice di rete;

- c) integrare il registro dei “report contenenti le registrazioni di competenza ai singoli utenti direttamente e indirettamente connessi alla RTN”, di cui al capitolo 10 dell’Allegato A.54 al Codice di rete, con la durata effettiva di disalimentazione dei clienti finali MT e BT e con il valore dell’energia non fornita lorda;
8. di stabilire che Terna proceda entro il 30 aprile 2011 all’invio all’Autorità dei dati relativi agli indicatori annuali e dei report, di cui al capitolo 10 dell’allegato A.54 al Codice di rete, con modalità congruenti alle esigenze di cui al punto 7, almeno per il periodo 2008-2010;
9. di disporre che Terna predisponga, e sottoponga all’Autorità per approvazione entro la data di cui al punto 7, un allegato al Codice di rete che sia conforme alle disposizioni del presente provvedimento e che, integrando le proposte comunicate da Terna all’Autorità con la lettera prot. TE/P20090000385 del 16 gennaio 2009, preveda anche:
- a) un’opzione di limitazione dei servizi di mitigazione da parte di Terna in caso di violazione dei limiti di funzionamento del sistema in condizioni di emergenza;
 - b) la definizione del registro degli ordini di attuazione dei servizi di mitigazione, da compilarli a livello di ciascun Centro di Controllo di Terna e ciascun Centro Operativo dell’impresa distributrice, in cui sia espressamente indicata la motivazione di comunicazione di inibizione o di limitazione alla mitigazione da parte di Terna;
 - c) l’inclusione delle disalimentazioni originate da trasformazioni AAT/MT o AT/MT di proprietà di Terna situati nelle stazioni elettriche di trasformazione AAT/AT di Terna, quando questi eventi disalimentino l’intero sistema sbarre MT della stazione elettrica;
 - d) l’assenza di un periodo transitorio iniziale senza valorizzazione dei servizi di mitigazione successivo al 1° luglio 2010;
 - e) l’utilizzazione del tempo di esecuzione “T_esecc” di cui all’Allegato A alla deliberazione 30 marzo 2009, ARG/elt 43/09;
 - f) l’assenza di franchigie definite in via convenzionale nella rendicontazione dei tempi funzionali alla registrazione degli ordini di manovra;
 - g) l’evidenza della esclusione di mancate manovre per guasto documentato ai fini del calcolo dei mancati adempimenti;
 - h) l’inclusione delle mancate manovre per mancato rispetto del rientro anticipato da lavori ai fini del calcolo dei mancati adempimenti;
 - i) le modalità di calcolo dei mancati adempimenti di cui all’Allegato A alla presente deliberazione;
10. di stabilire che fino alla data di approvazione dell’allegato al Codice di rete di cui al punto precedente, si applichino le modalità di calcolo dei mancati adempimenti e dell’energia dei servizi di mitigazione previste dall’Allegato A alla presente deliberazione;
11. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento;

12. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità l'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento;
13. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità l'Allegato A alla deliberazione n. 341/07, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

28 giugno 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis